



COMUNE DI UDINE

N. **48** d'ord.

OGGETTO: **Approvazione Tariffe TASSA RIFIUTI per l'anno 2021 - TARI 2021.**

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **28 giugno 2021** alle ore 17:00 sotto la presidenza del sig. **dott. Enrico BERTI, Presidente del Consiglio**, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Francesca Finco** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio Comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass	N	COGNOME E NOME	Ass
1	FONTANINI on. Pietro, Sindaco	G	22	LIGUORI dott.ssa Simona	G
2	ANDREUCCI FLORIO dott. Enrico		23	MARIONI dott.ssa Elisabetta	
3	BARILLARI dott. Giovanni		24	MARSICO rag. Giovanni	
4	BASALDELLA sig.ra Claudia		25	MARTINES dott. Vincenzo	
5	BATTAGLIA dott.ssa Elisa		26	MELONI dott.ssa Eleonora	
6	BERTI dott. Enrico		27	MICHELINI rag. Loris	G
7	BERTOSSI dott. Enrico		28	PATTI dott. Lorenzo	
8	BORTOLIN dott. Mirko		29	PAVAN sig. Carlo	
9	CAPOZZI dott.ssa Pompea Maria Rosaria		30	PAVIOTTI dott.ssa Monica	
10	CIANI sig. Alessandro		31	PIRONE dott. Federico Angelo	
11	CIGOLOTTI sig. Fabrizio		32	PITTIONI sig. Antonio	A
12	CUNTA sig. Andrea		33	PITTONI sen. Mario	
13	DEL TORRE dott.ssa Cinzia		34	PIZZOCARO p.i. Paolo	
14	DELLA NEGRA geom. Gianfranco		35	RIZZA dott. Riccardo Salvatore	
15	FORAMITTI dott. Paolo		36	ROSSO dott.ssa Sara	
16	FRANZ dott. Maurizio		37	SCALETTERIS avv. Pierenrico	A
17	GIACOMELLO rag. Carlo		38	VALENTINI sig. Marco	
18	GOVETTO avv. Giovanni		39	VENANZI dott. Alessandro	
19	IOAN dott.ssa Lorenza		40	VIDONI sig. Luca Onorio	
20	LAUDICINA dott.ssa Francesca		41	ZANOLLA rag. Michele	
21	LIANO rag. Domenico				

Presenti N. 36

Assenti
Giustificati N. 3

Assenti N. 2

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori**: MICHELINI rag. Loris, BARILLARI dott. Giovanni, BATTAGLIA dott.ssa Elisa, CIANI sig. Alessandro, CIGOLOTTI sig. Fabrizio, FALCONE sig. Antonio, FRANZ dott. Maurizio, LAUDICINA dott.ssa Francesca, MANZAN dott. Giulia, OLIVOTTO avv. Silvana.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 c. 639 della L. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

DATO ATTO che con L. n. 160/2019 art. 1 c. 738, a decorrere dall'anno 2020, è stata abolita l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO in particolare

- il comma 683 del citato art.1 della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe Tari in conformità al piano di finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. [...]”;
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato innanzi hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, che ha prorogato, al 30 giugno 2021, il termine per l'approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 51 del 27/07/2020, con cui il Comune di Udine ha approvato il nuovo Regolamento TARI;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527 della L. 205/2017, che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, disponendo in particolare che ARERA provveda alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, all'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo di ambito territoriale ottimale per il servizio integrato, alla verifica della corretta redazione dei piani di ambito;

VISTA la deliberazione ARERA n. 443/2019 che ha definito i criteri per il riconoscimento dei c.d. “costi efficienti di esercizio e di investimento” del servizio integrato dei rifiuti, per l’elaborazione dei Piani Economici Finanziari (PEF), in funzione dei quali approvare poi, da parte dei singoli Comuni, l’ammontare delle tariffe;

PRESO ATTO che la succitata delibera prevede che il PEF, configurato dall’Ente Gestore (nel caso del Comune di Udine, NET Spa), venga validato dall’Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), che opera quale Ente Territorialmente competente, e venga trasmesso e approvato poi da ARERA;

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. 5/2016, è stata costituita l’Agenzia denominata Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti – AUSIR-, ente di governo dell’ambito per il servizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attribuendo a tale soggetto le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti;

VISTA la determinazione ARERA n. 2/2020 che ha disciplinato gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definito le modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

VISTO il PEF del Comune di Udine (allegato 1), redatto dall’Ente Gestore e in corso di validazione da parte dell’AUSIR, trasmesso al Comune con PEC del 16/06/2021 n. 0075406, che, dopo il controllo del *price-cup*, evidenzia, per l’annualità in corso, una composizione finale pari a euro 12.910.851,76 che, al netto delle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA N. 2/2020 – DRIF, può essere ridotto, ai fini dell’approvazione delle tariffe, dell’importo di € 610.726,76, determinando una variazione delle tariffe rispetto all’anno 2020 del 0,92%, a fronte di un incremento complessivo lordo della composizione finale del PEF pari al 1,75%;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, per il calcolo delle tariffe vengono utilizzati i criteri previsti dal regolamento di cui al DPR n. 158/99 applicando il metodo normalizzato;

RICHIAMATI:

- l’art. 1 c. 654 della L. 147/2013, che dispone che le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di gestione del servizio (esclusi i rifiuti speciali);
- l’art. 1 c. 651 della L. 147/2013, che stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999, ovvero l’applicazione del c.d. “metodo normalizzato”;

- l'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 che prevede l'articolazione delle tariffe distinguendo fra utenze domestiche e non domestiche, composte di una parte fissa (determinata in funzione delle componenti essenziali dei costi di servizio), e di una parte variabile (quantificata in funzione della potenziale capacità di produzione dei rifiuti delle diverse categorie di utenza);

RITENUTO di ripartire, in continuità con l'anno precedente, i costi fissi e variabili per complessivi euro 12.300.125,00, come risultanti dalla composizione finale netta del PEF 2021 come sopra determinato, fra le utenze domestiche e non domestiche, in funzione delle seguenti percentuali:

- 54,79 % a carico delle utenze domestiche;
- 45,21 % a carico delle utenze non domestiche;

RICORDATO che l'art. 1 c. 660 del L. 147/2013 prevede, fra l'altro, la possibilità per il Comune di disporre riduzioni ed agevolazioni ulteriori- rispetto a quelle espressamente previste *ex lege*, purchè:

- previste dal Regolamento TARI;
- finanziate attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale (e quindi con fondi di Bilancio);

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti, che prevede, all'art. 25, la facoltà di deliberare esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazione della tassa sui rifiuti a favore di una o più categorie di utenza non domestica, al fine di sostenere le imprese maggiormente penalizzate in situazioni di grave crisi economica determinate da eventi eccezionali;

VISTO il protrarsi della situazione di crisi economica che sta caratterizzando anche l'anno 2021 per effetto delle chiusure o limitazioni dell'esercizio delle attività economiche;

RITENUTO necessario ed opportuno porre in essere anche per il corrente anno, in applicazione del citato art. 25, misure agevolative volte ad attenuare l'impatto finanziario della tassa rifiuti al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche;

PRESO ATTO che, l'art. 6 del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), ha disposto, per l'anno 2021, a favore dei comuni un contributo statale finalizzato ad attenuare l'impatto finanziario della tassa rifiuti sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

RITENUTO pertanto, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche, di applicare per l'anno 2021 a favore delle categorie economiche le misure agevolative come riportate nell'allegato B) per complessivi € 1.600.000,00;

RITENUTO altresì:

- di confermare per l'anno 2021, come disposto dal vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti - TARI, l'applicazione della tassa rifiuti giornaliera, di cui all'art. 19;

- di confermare per l'anno 2021 le riduzioni a favore delle categorie 22, 24 e 27 con integrazione, per analogia di attività, della categoria 23;
- di confermare per l'anno 2021, come disposto dal vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti- TARI, la misura della riduzione prevista dal comma 5 dell'art. 21;
- di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il TEFA- tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92, nella misura del 4%, così come disposto dai commi 18 e 19 dell'art. 10 della LR 14/2018;

RITENUTO infine, opportuno, per quanto concerne le misure di carattere non economico, di posticipare, in continuità con l'anno 2020, le scadenze di versamento delle rate TARI, al fine di applicare già in sede di acconto le tariffe 2021 e le misure agevolative come determinate con il presente provvedimento e di stabilire, pertanto, le scadenze per il versamento TARI 2021 come segue:

- 02/12/2021 Acconto TARI 2021;
- 28/02/2022 Saldo TARI 2021;

RITENUTO, di approvare le Tariffe per l'anno 2021 nei termini di cui in allegato A), determinate in funzione della metodologia, dei criteri, dei coefficienti e dei dati di cui agli allegati 1, 2 e 3 proposte dall'Ente Gestore, in funzione degli indirizzi formulati dall'Amministrazione Comunale;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000, dalla Dirigente del Servizio Entrate, dott.ssa Enrica Di Benedetto, e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l'ufficio proponente;

DELIBERA

1. di prendere atto del PEF (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto dall'Ente Gestore e in corso di validazione dall'AUSIR, trasmesso al Comune con PEC del 16/06/2021 n. 0075406, che evidenzia, dopo il controllo del *price-cup*, una composizione finale lorda di € 12.910.851,76 che, al netto delle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA N. 2/2020 – DRIF, può essere ridotto, ai fini dell'approvazione delle tariffe, dell'importo di € 610.726,76, determinando un importo totale netto pari a € 12.300.125,00;
2. di approvare le tariffe TARI 2021 nei termini di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in funzione della metodologia, dei criteri, coefficienti e dati di cui agli allegati 1, 2 e 3 proposte dall'Ente Gestore, in funzione degli indirizzi formulati dall'Amministrazione Comunale;
3. di confermare per l'anno 2021 le riduzioni a favore delle categorie 22, 24 e 27 con integrazione, per analogia di attività, della categoria 23, per l'importo complessivo di euro 100.000,00, finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;

4. di confermare per l'anno 2021, come disposto dal vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti - TARI, l'applicazione della tassa rifiuti giornaliera di cui all'art. 19;
5. di confermare per l'anno 2021, come disposto dal vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti- TARI, la misura della riduzione prevista dal comma 5 dell'art. 21;
6. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il TEFA tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92, nella misura del 4%, così come disposto dai commi 18 e 19 dell'art. 10 della LR 14/2018;
7. di applicare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento, a favore delle categorie economiche le misure agevolative riportate nell'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per euro 1.500.000,00;
8. di dare atto che le misure agevolative di cui ai punti 3 e 7 del presente provvedimento deliberativo per complessivi euro 1.600.000,00 trovano copertura con fondi propri di Bilancio, fondi statali come previsti dall'art. 6 del D.L. 73/2021 – Decreto Sostegni bis e dall'articolo 106, DL 34/2020 e 39 DL 104/2020 - Fondo funzioni fondamentali 2020;
9. di stabilire le scadenze per il versamento della TARI 2021 come segue:
 - 02/12/2021 Acconto TARI 2021
 - 28/02/2022 Saldo TARI 2021;
10. di demandare al Servizio Entrate gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Si rimanda al supporto digitale per l'intervento introduttivo del Presidente della Commissione consiliare "Bilancio e Programmazione" Consigliere Vidoni, per l'intervento illustrativo del provvedimento dell'Assessore/Consigliere Laudicina e per la discussione che ne consegue.

(escono i Consiglieri Liguori e Rizza – presenti n. 34)

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla **proposta di deliberazione** di cui sopra che ottiene 22 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Bertossi, Capozzi, Del Torre, Giacomello, Liano, Martines, Meloni, Patti, Paviotti, Pirone e Venanzi (n. 11).

Si astiene il Consigliere Pizzocarò.

Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla **proposta di immediata eseguibilità** della deliberazione di cui sopra che ottiene 22 voti favorevoli, il voto contrario dei Consiglieri Bertossi, Capozzi, Del Torre, Giacomello, Liano, Martines, Meloni, Patti, Paviotti, Pirone e Venanzi (n. 11) e l'astensione del Consigliere Pizzocarò.

Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Enrico Berti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Francesca Finco)